



INFORMAZIONI SOCIETARIE

**EUROMOBILIARE ADVISORY
SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE S.P.A. E, IN
FORMA ABBREVIATA,
EUROMOBILIARE ADVISORY
SIM S.P.A.**



JS6BF3

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) CORSO MONFORTE 34 CAP 20122
Domicilio digitale/PEC	direzione.euromobiliareadvisory sim@pec.gruppocredem.it
Numero REA	MI - 2119989
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09893140963
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09893140963 Data di iscrizione: 20/04/2017 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/04/2017
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO PROFESSIONALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI: ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09893140963
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 20/04/2017

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 20/04/2017
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 27/10/2023
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 16/10/2024

informazioni costitutive

Denominazione: EUROMOBILIARE ADVISORY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. E, IN FORMA ABBREVIATA, EUROMOBILIARE ADVISORY SIM S.P.A.
Data atto di costituzione: 10/04/2017

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2017

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO PROFESSIONALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO, NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI:

- GESTIONE DI PORTAFOGLI,
- RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI,
- CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI,

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 5, LETT. D), E) ED F) DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ("TUF") E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA SVOLGERSI SENZA DETENZIONE, NEANCHE TEMPORANEA, DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA E SENZA ASSUNZIONE DI RISCHI DA PARTE DELLA SOCIETA' STESSA. L'ESERCIZIO DI TALI SERVIZI DI INVESTIMENTO E' SUBORDINATO ALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA CONSOB, SENTITA LA BANCA D'ITALIA, ED ALLA CONSEGUENTE ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' ALL'ALBO DELLE SIM DI CUI ALL'ART. 20 DEL TUF.

LA SOCIETA' INOLTRE PUO' PRESTARE PROFESSIONALMENTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN CONFORMITA' E NEI LIMITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI:

- IL SERVIZIO DI CONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA, DI STRATEGIA INDUSTRIALE E DI QUESTIONI CONNESSE, NONCHE' LA CONSULENZA E I SERVIZI CONCERNENTI LE CONCENTRAZIONI E L'ACQUISTO DI IMPRESE, OVVERO ALTRI SERVIZI ACCESSORI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 6, DEL TUF,
- ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE, NONCHE' ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI, IVI INCLUSA L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE O FINANZIARIA RITENUTA UTILE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE AD ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CHE NON MODIFICHIANO SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO SOCIALE DETERMINATO NELLO STATUTO.

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI, TITOLI, VALORI O STRUMENTI DI DEBITO DI ANALOGA NATURA, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ESSO PUO' QUINDI COMPIERE, NEI LIMITI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI ED ALLO STATUTO, TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI O LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' DATA ALTRESI' LA FACOLTA' DI ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS C.C., SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI IVI DESCRITTI;
- LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 2506-TER C.C., SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI IVI DESCRITTI;
- L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI PER LEGGE, SONO RISERVATI ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO I SEGUENTI POTERI:

- A) LA SUPERVISIONE STRATEGICA DELLA SOCIETA'; LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI GENERALI NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA CAPOGRUPPO;
- B) L'APPROVAZIONE PERIODICA DEI PIANI STRATEGICI AZIENDALI, INDUSTRIALI E FINANZIARI, LE OPERAZIONI STRATEGICHE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA CAPOGRUPPO;
- C) L'EVENTUALE NOMINA, NONCHE' LA REVOCA, DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DEL DIRETTORE GENERALE E/O DEL VICE DIRETTORE GENERALE, LA DEFINIZIONE DEL LORO RUOLO E DELLE RELATIVE ATTRIBUZIONI;
- D) L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE (BUDGET) E DELLE SUE EVENTUALI MODIFICHE;

EVENTUALI MODIFICHE;

E) LA REDAZIONE, APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE I LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI E DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI, NONCHE' DI QUELLI CONCERNENTI LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DELLA STESSA;

F) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI; NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORNO UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA PER LA SOCIETA';

G) L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SUCCURSALI ED UFFICI DI RAPPRESENTANZA, L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA VENDITA DI IMMOBILI NONCHE', PIU' IN GENERALE, TUTTE LE FATTISPECIE CHE NECESSITANO DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA CAPOGRUPPO O L'INOLTRO DA PARTE DELLA STESSA DELLE RELATIVE ISTANZE AGLI ORGANI DI VIGILANZA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

H) L'ASSUNZIONE, LA NOMINA E LA REVOCA DEI DIRIGENTI, LE PROMOZIONI E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI STESSI NONCHE' LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E ATTRIBUZIONI E I SISTEMI INCENTIVANTI DEGLI STESSI;

I) LA COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESI QUELLI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATO A COSTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI;

J) L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI;

K) LA NOMINA E LA REVOCA DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DI CONFORMITA' E DI CONTROLLO DEI RISCHI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' COSTITUIRE AL SUO INTERNO UN COMITATO ESECUTIVO O NOMINARE UN AMMINISTRATORE DELEGATO, PRECISANDO LE FUNZIONI AGLI STESSI DELEGATE.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AL COMITATO ESECUTIVO, LADDOVE COSTITUITO, SPETTA CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO TERRA' INFORMATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2391 C.C., AL COMITATO ESECUTIVO, LADDOVE COSTITUITO, O ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E' FATTO OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA SUA PRIMA RIUNIONE, SULLE DECISIONI ASSUNTE E, IN OGNI CASO, DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, ALMENO ENTRO IL TERMINE MASSIMO FISSATO DALLA LEGGE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVO EFFETTUATE DALLA SOCIETA'.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE, OVE NOMINATO, O ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O AD ALTRO AMMINISTRATORE SPECIALMENTE DELEGATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PIENA PROVA DELL'ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO.

PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE A PROPRI MEMBRI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, NONCHE' AD ALTRI SOGGETTI, ANCHE ESTRANEI ALLA SOCIETA' E ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO.

COLORO AI QUALI SONO DELEGATI, AI SENSI DELLO STATUTO, POTERI DECISIONALI, SONO ALTRESI' INVESTITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DEGLI STESSI.

ARTICOLO 22

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2018 - Statuto completo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1. *Denominazione.*

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata: "Euromobiliare Advisory Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A." o, in forma abbreviata, "Euromobiliare Advisory SIM S.p.A."
- 1.2. La Società fa parte del gruppo bancario "Credito Emiliano - CREDEM". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse delle stabilità del gruppo. Gli amministratori della Società sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo ed a tal fine forniscono alla stessa ogni dato ed informazione rilevante e/o utile per l'emanazione delle predette disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, nonché ogni altro dato e informazione richiesto dalla capogruppo, con la necessaria collaborazione.

2. *Oggetto.*

- 2.1. La Società ha per oggetto l'esercizio professionale, anche mediante lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, nei confronti del pubblico dei servizi di:

- gestione di portafogli,
- ricezione e trasmissione di ordini,
- consulenza in materia di investimenti,

di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e successive modificazioni, da svolgersi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa. L'esercizio di tali servizi di investimento è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, ed alla conseguente iscrizione della Società all'Albo delle SIM di cui all'art. 20 del TUF.

- 2.2. La Società inoltre può prestare professionalmente nei confronti del pubblico, in conformità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti:

- il servizio di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la



consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese, ovvero altri servizi accessori previsti dall'art. 1, comma 6, del TUF,

- altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali, ivi inclusa l'attività di intermediazione assicurativa.
- 2.3. La Società può compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta utile dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di tutte le attività riservate per legge ad altre categorie di soggetti.
- 2.4. In particolare, la Società può assumere partecipazioni in società che non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale determinato nel presente statuto.
- 2.5. La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito di analoga natura, conformemente alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 3. *Sede.*
 - 3.1. La Società ha sede legale in Milano.
 - 3.2. La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 4. *Durata.*
 - 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 5. *Domicilio dei soci.*
 - 5.1. Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello riportato nel libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

- 6. *Capitale sociale e azioni.*
 - 6.1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (un milione), diviso in n. 1.000.000 (un milione) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

- 6.2. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

7. Azioni.

- 7.1. Le azioni sono nominative e hanno uguali diritti.
- 7.2. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune legittimato ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 7.3. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

8. Trasferimenti di azioni.

- 8.1. Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

TITOLO III

ASSEMBLEA

9. Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea.

- 9.1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telegramma, telefax, posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 9.2. L'assemblea può essere convocata presso la sede legale o altro luogo, purché in Italia ovvero in altro Paese dell'Unione Europea.
- 9.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 9.5. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio con semplice delega scritta nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione, almeno 5 (cinque)



giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

- 9.6. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni.
- 9.7. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In presenza di tali circostanze, la riunione si reputerà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

10. Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni. Competenze.

- 10.1. Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dallo statuto.
- 10.3. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:
- a) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
 - b) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, ma comunque non superiore a 2:1 nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;



- c) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- d) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La proposta di cui alla precedente lett. b) è approvata quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

10.4. L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. L'assemblea straordinaria può inoltre deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea dei soci. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

10.5. Ogni azione dà diritto ad un voto.

11. *Presidente dell'assemblea.*

11.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, da un presidente all'uopo designato dall'assemblea.

11.2. Il presidente è assistito da un segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio.

11.3. Al presidente spettano i compiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

11.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il verbale dovrà inoltre



contenere tutti gli elementi essenziali prescritti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

- 11.5. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta da chi ha la rappresentanza della Società.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

12. *Amministrazione.*

- 12.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, previa determinazione del loro numero in sede assembleare.
- 12.2. Gli amministratori devono possedere e mantenere i requisiti e, in generale, soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 12.3. Con riguardo al requisito dell'indipendenza, in assenza di disposizioni normative obbligatorie per la Società, qualora l'assemblea decida di nominare uno o più amministratori indipendenti, gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci di società quotate. Resta comunque salva la possibilità per l'assemblea, in sede di nomina degli amministratori, di determinare differenti criteri di indipendenza sulla scorta dei principi contenuti nei protocolli di autonomia predisposti dalle associazioni di categoria ai quali la Società aderisca. Laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni normative anche secondarie in vigore, la composizione del consiglio di amministrazione dovrà registrare la presenza di amministratori, nel numero quantomeno minimo previsto dalla normativa di settore applicabile, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla medesima normativa, tempo per tempo, applicabile.
- 12.4. Il consiglio di amministrazione, quando a ciò non provvede l'assemblea, nomina fra i propri componenti un presidente e può nominare un vice presidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci.
- 12.5. Il consiglio di amministrazione nomina anche un segretario che può essere estraneo al consiglio stesso.

13. *Durata.*

- 13.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre)



esercizi, e sono rieleggibili; per la loro elezione, rinnovazione e sostituzione si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

- 13.2. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo periodo della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dal presente statuto.
- 13.3. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea con le modalità previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 13.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli a norma di legge. Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.
14. *Convocazione, riunioni e deliberazione del consiglio di amministrazione.*
- 14.1. Il presidente, o chi ne fa le veci:
- a) convoca il consiglio di amministrazione;
 - b) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione, coordinandone i lavori;
 - c) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti gli amministratori.
- 14.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede legale o altro luogo, purché in Italia ovvero in altro Paese dell'Unione Europea.
- 14.3. La convocazione del consiglio di amministrazione è comunicata ai consiglieri e ai sindaci con avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione, da comunicarsi anche a mezzo posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, può essere spedita almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
- 14.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 22-03-2018

**EUROMOBILIARE ADVISORY SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE M...**
Codice fiscale: 09893140963

documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il segretario, su indicazione del presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della video-conferenza, tele-conferenza o telefonata. I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti e trascritti sull'apposito libro sociale a cura del segretario.

14.5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti con esclusione dal computo degli eventuali astenuti.

15. Poteri del consiglio di amministrazione.

15.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere, nei limiti di cui alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti ed allo statuto, tutti gli atti e le operazioni, anche di disposizione, opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che le disposizioni normative tempo per tempo vigenti o lo statuto riservano espressamente all'assemblea.

15.2. Al consiglio di amministrazione è data altresì la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

15.3. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservati alla esclusiva competenza del consiglio i seguenti poteri:

- a) la supervisione strategica della Società; la gestione della Società e la determinazione dei relativi indirizzi generali nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 22-03-2018

**EUROMOBILIARE ADVISORY SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE M...**
Codice fiscale: 09893140963

- b) l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;
 - c) l'eventuale nomina, nonché la revoca, dell'amministratore delegato e/o del direttore generale e/o del vice direttore generale, la definizione del loro ruolo e delle relative attribuzioni;
 - d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale (*budget*) e delle sue eventuali modifiche;
 - e) la redazione, approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;
 - f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; non rientra nella competenza del consiglio di amministrazione l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;
 - g) l'istituzione e la soppressione di succursali ed uffici di rappresentanza, l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili nonché, più in generale, tutte le fattispecie che necessitano del parere favorevole della capogruppo o l'inoltro da parte della stessa delle relative istanze agli organi di vigilanza ai sensi della normativa vigente;
 - h) l'assunzione, la nomina e la revoca dei dirigenti, le promozioni e gli altri provvedimenti a favore degli stessi nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni e i sistemi incentivanti degli stessi;
 - i) la costituzione di comitati interni al consiglio di amministrazione, compresi quelli che il consiglio di amministrazione è chiamato a costituire obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
 - j) l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;
 - k) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi.
- 15.4. Il consiglio di amministrazione può costituire al suo interno un comitato esecutivo o nominare un amministratore delegato, precisando le funzioni agli stessi delegate.
- 15.5. All'amministratore delegato o al comitato esecutivo, laddove costituito, spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.



- 15.6. L'amministratore delegato terrà informato il consiglio di amministrazione in ordine all'esercizio delle proprie attribuzioni, secondo le modalità stabilite dal consiglio stesso.
- 15.7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., al comitato esecutivo, laddove costituito, o all'amministratore delegato è fatto obbligo di riferire al consiglio di amministrazione alla sua prima riunione, sulle decisioni assunte e, in ogni caso, di riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno entro il termine massimo fissato dalla legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.
16. *Comitato esecutivo.*
- 16.1. Il comitato esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti designati dal consiglio di amministrazione.
- 16.2. Il presidente del consiglio di amministrazione partecipa alle adunanze del comitato, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.
- 16.3. Nei casi di urgenza, ai fini della valida costituzione del comitato, il presidente può supplire all'assenza di uno dei suoi componenti.
- 16.4. Il comitato elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.
- 16.5. Il comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.
- 16.6. Funge da segretario del comitato il segretario nominato dal consiglio di amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.
- 16.7. La convocazione del comitato è comunicata ai componenti ed ai sindaci con avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma, o telefax, o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione, con avviso da comunicarsi anche a mezzo posta elettronica, ovvero mediante qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, può essere spedita almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
- 16.8. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti con esclusione dal computo degli eventuali astenuti.



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 22-03-2018

**EUROMOBILIARE ADVISORY SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE M...**
Codice fiscale: 09893140963

- 16.9. Il comitato si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.
- 16.10. È ammessa la possibilità che le adunanze del comitato si tengano per telefono, per tele-conferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni, il comitato si intende riunito nel luogo in cui si trova il presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.
- 16.11. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
- 16.12. Al comitato competono i poteri delegatigli dal consiglio.
- 16.13. Il comitato terrà informato il consiglio di amministrazione in ordine all'esercizio delle facoltà delegate, con le modalità definite dal consiglio stesso.
- 16.14. In caso di urgenza, il comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
17. *Direzione.*
- 17.1. Il consiglio di amministrazione può designare tra i dirigenti della Società un direttore generale, che è capo dei servizi e del personale della Società e provvede all'esecuzione delle delibere dell'organo amministrativo e, in genere, alla gestione degli affari correnti.
- 17.2. La carica di direttore generale è comunque cumulabile con quella di amministratore delegato.
- 17.3. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo.
- 17.4. Con le stesse modalità può essere altresì designato un vice direttore generale.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

18. *Rappresentanza*
- 18.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al vice presidente, ove

nominato, o all'amministratore delegato o ad altro amministratore specialmente delegato dal consiglio di amministrazione.

La firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

- 18.2. Per singoli atti o categorie di atti il consiglio di amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, a dipendenti della Società o di altre società del gruppo, nonché ad altri soggetti, anche estranei alla Società e alle società del gruppo.
- 18.3. Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.

TITOLO VI

CONTROLLO

19. Collegio sindacale.

- 19.1. Il collegio sindacale è costituito di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 19.2. I componenti del collegio sindacale devono possedere e mantenere i requisiti e, in generale, soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 19.3. La nomina e la revoca dei sindaci, la durata del loro ufficio ed il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 19.4. Al collegio sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 19.5. Salva diversa disposizione dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale svolge anche le funzioni di organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 19.6. Il collegio sindacale esercita tutte le altre funzioni ed i poteri previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e Consob assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.
- 19.7. Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle società di intermediazione mobiliare.



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 22-03-2018

**EUROMOBILIARE ADVISORY SOCIETA' DI
INTERMEDIAZIONE M...**
Codice fiscale: 09893140963

19.8. Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo le modalità previste per il consiglio di amministrazione.

20. *Revisione legale dei conti.*

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. I requisiti, il conferimento e l'oggetto dell'incarico novennale nonché le connesse responsabilità della società di revisione sono regolate secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

21. *Esercizi sociali.*

21.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22. *Destinazione degli utili.*

22.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento della percentuale minima di capitale prevista dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

22.2. È consentita la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

23. *Liquidazione.*

23.1. Per la liquidazione della Società si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

24. *Rinvio alle norme di legge.*

24.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

